

Nota Informativa e Condizioni Contrattuali

POvita *A*ZIONE PIÙ

30.11.2005

distribuito da



MOD. 50.3058.16

Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023

Sede Amministrativa: Via C. Marengo, 25 - 10123 TORINO

Ufficio Distaccato: Via Armorari, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621

Capitale Sociale € 98.200.000 Interamente versato

Part. IVA 01966110346

Cod. Fisc e Num. di Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N. 09479920150

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto

Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)

INDICE

Nota Informativa	3
Premessa	3
Definizioni	4
Sezione A - Informazioni relative alla Società	7
Sezione B - Avvertenze per il contraente	8
Sezione C - Informazioni sull'assicurazione	10
C.1 Prestazioni	10
C.1.1 Prestazioni in caso di vita	10
C.1.2 Prestazione in caso di premorienza	18
C.2 Attività finanziarie a copertura degli impegni assunti dalla Società	19
C.3 Esempificazione dell'andamento delle prestazioni	20
C.3.1 Esempificazione delle prestazioni in caso di vita sotto forma di cedola	21
C.3.2 Esempificazione delle prestazioni in caso di premorienza	24
C.4 Opzioni	24
C.5 Costi	24
C.6 Durata del contratto	24
C.7 Versamento del premio	24
C.8 Riscatto	25
C.9 Conclusione del contratto. Diritto di recesso	26
C.10 Pagamenti della Società	26
C.11 Aspetti legali e fiscali	27
C.11.1 Legislazione e lingua applicabili	27
C.11.2 Foro competente	27
C.11.3 Trattamento dei dati personali	27
C.11.4 Non pignorabilità e non sequestrabilità	27
C.11.5 Diritto proprio del beneficiario	27
C.11.6 Regime fiscale dei premi	28
C.11.7 Regime fiscale delle somme corrisposte	28
C.12 Reclami	29
Sezione D - Informazioni in corso di contratto	30
Condizioni Contrattuali	31
Articolo 1 - Prestazioni assicurate	31
Articolo 2 - Opzioni	33
Articolo 3 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto	33
Articolo 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	33
Articolo 5 - Diritto di recesso	34
Articolo 6 - Modalità di indicizzazione	34
Articolo 7 - Attività finanziarie a copertura degli impegni assunti dalla Società	36
Articolo 8 - Riscatto	37
Articolo 9 - Cessione, pegno e vincolo	37
Articolo 10 - Duplicato di polizza	38
Articolo 11 - Beneficiari	38
Articolo 12 - Pagamenti della Società	38
Articolo 13 - Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile	40
Articolo 14 - Foro competente	40
Articolo 15 - Tasse e imposte	40

1

NOTA INFORMATIVA

Premessa

La presente Nota Informativa, **di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della stipulazione del contratto**, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter valutare in modo corretto e completo l'opportunità di sottoscrivere l'assicurazione vita index linked denominata **"Azione più"**.

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Definizioni



Assicurato:

è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Beneficiario:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Capitale nominale:

coincide con il premio versato. Il capitale nominale è alla base del calcolo delle prestazioni e del valore di riscatto.

Caricamento:

è la parte del premio trattenuta dalla Società per far fronte agli oneri gravanti sul contratto.

Contraente:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga il premio e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

ISVAP:

è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo. È un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di as-

sicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione.

Data di fixing:

è la data di decorrenza delle specifiche attività finanziarie che la Società ha acquistato per far fronte agli impegni assunti e coincide con la data di decorrenza del contratto.

Derivato:

strumento finanziario il cui valore dipende da altre variabili sottostanti, spesso rappresentate dal prezzo di strumenti finanziari negoziabili. Rientrano in questa categoria strumenti finanziari quali ad esempio le opzioni, i futures e gli swaps.

Durata del contratto:

è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.

Polizza:

è il documento composto dalla scheda contrattuale e dalle Condizioni Contrattuali; descrive gli obblighi assunti dalla Società e dal Contraente.

Premio:

somma che il Contraente si impegna a versare a fronte delle prestazioni assicurate dal contratto.

Prestazioni assicurate:

sono gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente.

Rating (o merito creditizio):

è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato

o impresa) che emette strumenti finanziari ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti.

Recesso dal contratto:

consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso secondo quanto previsto dall'apposito articolo delle Condizioni Contrattuali.

Riscatto:

consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorso un anno dalla data di decorrenza, di risolvere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali.

Scheda contrattuale:

è il documento dove vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, la durata contrattuale, la data di fixing, ecc...).

Società:

è la POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A..

Soggetti abilitati:

sono gli Istituti di credito autorizzati dalla Società, il cui elenco è disponibile presso la Sede legale o l'Ufficio distaccato della Stessa.



Sezione A - Informazioni relative alla Società

POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, via Università, 1 - 43100 Parma.

L'Ufficio distaccato della Società sita in Via Armorari, 4 - 20123 Milano.

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione con decreto del Ministero Industria e Commercio del 21/06/1990 (Gazzetta Ufficiale n° 150 del 29/06/1990).

Sezione B - Avvertenze per il contraente

4

Azione più è un'assicurazione vita a premio unico di capitale differito indicizzato con cedole e bonus di premorienza, destinata a soggetti che, alla decorrenza del contratto, non abbiano superato il 90° anno di età.

Le assicurazioni index linked sono contratti in cui l'entità delle somme dovute dalla Società dipende dalle oscillazioni del valore di uno o più parametri di riferimento costituiti da indici o da strumenti finanziari.

Pertanto le assicurazioni index linked comportano rischi finanziari a carico dei Contraenti, riconducibili all'andamento dei parametri di riferimento, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle somme dovute ai parametri stessi.

Come più dettagliatamente descritto nella successiva Sezione C, **Azione più** ha le seguenti caratteristiche.

- Le prestazioni in caso di vita dell'Assicurato (vedi punto C.1.1), dovute a titolo di cedole e di capitale a scadenza, sono condizionate alla solvibilità del soggetto emittente le specifiche attività finanziarie (vedi punto C.2) che la Società ha appositamente acquisito a copertura degli impegni assunti con questa assicurazione; la maturazione delle cedole dipende anche dall'andamento dei titoli azionari inclusi nel paniere di riferimento (vedi punto C.1.1.2).

Per dette prestazioni la Società non fornisce alcuna garanzia di risultato minimo; quindi, in caso di insolvenza del soggetto emittente, non è esclusa la possibilità di una perdita rispetto al premio versato dal Contraente.

- La prestazione dovuta in caso di premorienza dell'Assicurato (vedi punto C.1.2) è direttamente collegata al valore delle suddette attività finanziarie, ad eccezione di un bonus garantito dalla Società.

In caso di decesso non è quindi esclusa la possibilità di una perdita rispetto al premio versato.

- L'importo pagabile in caso di riscatto dell'assicurazione (vedi punto C.8) è direttamente collegato al valore delle richiamate attività finanziarie, senza un minimo garantito.

L'operazione di riscatto potrebbe quindi comportare una perdita rispetto al premio versato.

In relazione alla natura dei parametri di riferimento a cui sono collegate le somme dovute, la stipulazione di **Azione più** comporta per il Contraente i profili di rischio propri di un investimento obbligazionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento azionario; il rating (merito creditizio) dell'emittente delle specifiche attività finanziarie acquisite dalla Società attenua, ma non elimina, i rischi a carico del Contraente:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità del prezzo di un titolo dipendente sia dalle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (rischio specifico) che dalle generali fluttuazioni del mercato sul quale il titolo è negoziato (rischio generico o sistematico);
- il rischio connesso all'eventualità che l'emittente di un titolo di debito (es. obbligazioni), per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); il prezzo del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi del grado di solvibilità (merito creditizio) dell'emittente; un indicatore sintetico del merito creditizio di un emittente è il rating che viene assegnato da agenzie internazionali indipendenti;
- il rischio collegato alla variabilità del prezzo di un titolo di debito derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (rischio di interesse); tali fluttuazioni, infatti, si riflettono sul prezzo (e quindi sul rendimento) del titolo in modo tanto più accentuato - soprattutto nel caso di un titolo a tasso fisso - quanto più è lunga la sua vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;
- il rischio di liquidità: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore e dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato; nel presente caso, le specifiche attività finanziarie a copertura degli impegni della Società non sono oggetto di un'effettiva trattazione: il loro valore viene calcolato da un soggetto appositamente designato (Agente per il Calcolo), come precisato al successivo punto C.2.

Sezione C - Informazioni sull'assicurazione



C.1 Prestazioni

Azione più fornisce le prestazioni illustrate ai seguenti punti C.1.1 e C.1.2.

Il capitale nominale è pari al premio unico versato.

C.1.1 Prestazioni in caso di vita

La Società corrisponderà ai Beneficiari designati, qualora l'Assicurato sia in vita:

- alle date riportate nella tabella che segue, la cedola maturata, calcolata come illustrato al successivo paragrafo C.1.1.1.

	DATA DI MATURAZIONE
1 ^a	30 novembre 2006
2 ^a	30 novembre 2007
3 ^a	01 dicembre 2008
4 ^a	30 novembre 2009
5 ^a	30 novembre 2010
6 ^a	30 novembre 2011
7 ^a	30 novembre 2012

- alla scadenza del contratto il capitale nominale.

Poiché la Società non garantisce alcun importo minimo per le suddette prestazioni, i rischi finanziari richiamati nella precedente Sezione B restano totalmente a carico del Contraente. In particolare, qualora il merito creditizio del soggetto emittente le specifiche attività finanziarie, di cui al

successivo punto C.2, dovesse deteriorarsi fino al punto di compromettere l'adempimento degli obblighi dell'emittente stesso relativi al pagamento delle cedole e/o al rimborso del capitale, la Società sarà esclusivamente tenuta a corrispondere le prestazioni nella stessa misura in cui l'emittente sarà in grado di far fronte ai rispettivi obblighi. Soltanto in questa eventualità, le prestazioni complessivamente corrisposte in caso di vita dell'Assicurato potrebbero risultare inferiori al premio versato.

C.1.1.1 Modalità di calcolo delle cedole

La cedola maturata è liquidata annualmente alle date di maturazione sopra indicate, ed è ottenuta come il prodotto del capitale nominale per l'aliquota pari alla differenza, purché positiva, tra la massima performance realizzata dal paniere di riferimento sino alla data di osservazione e la somma delle aliquote determinate sino alla data di pagamento annuale precedente; tale differenza ha il limite massimo del 7,00%.

In occasione del primo anno la predetta differenza, non essendoci date di pagamento anteriori, è pari alla performance stessa del paniere di riferimento relativa alla prima data di osservazione annuale con il limite massimo del 7,00%, mentre per il settimo ed ultimo anno non presenta il predetto limite massimo.

Se ad una data di osservazione la somma delle aliquote determinate sino alla data di pagamento annuale precedente risulta essere superiore o uguale alla massima performance realizzata dal paniere di riferimento, allora non sarà erogata alcuna cedola annuale.

Il paniere di riferimento è costituito dall'insieme di 14 titoli azionari elencati nella Tabella A, di cui al successivo punto C.1.1.2.

La performance del paniere di riferimento è calcolata in occasione di ciascuna data di osservazione annuale ed è pari al valore medio, sottratta l'unità, delle variazioni dei titoli azionari che costituiscono il paniere di riferimento.

Ad ogni data di osservazione annuale la variazione dei due titoli azionari che hanno fatto registrare la migliore variazione rispetto alla data di fixing è consolidata e per le successive date di osservazione annuali, ai fini del calcolo della performance del paniere, non sarà ricalcolata e non sarà considerata ai fini della determinazione dei due titoli che hanno fatto registrare la migliore variazione rispetto alla data di fixing.

La variazione di ciascuna azione è calcolata come il rapporto tra il prezzo dell'azione alla data di osservazione annuale ed il prezzo dell'azione alla data di fixing.

La data di fixing, riportata sulla scheda contrattuale, coincide con il 30/11/2005.

Le date di osservazione sono rispettivamente:

- per la prima cedola, il 23/11/2006;
- per la seconda cedola, il 23/11/2007;
- per la terza cedola, il 24/11/2008;
- per la quarta cedola, il 23/11/2009;
- per la quinta cedola, il 23/11/2010;
- per la sesta cedola, il 23/11/2011;
- per la settima cedola, il 23/11/2012.

Il prezzo di un'azione è:

- il suo prezzo di riferimento, nel caso in cui tale azione sia quotata sul mercato borsistico italiano;

oppure:

- il suo prezzo ufficiale di chiusura, nel caso in cui tale azione sia quotata su un mercato borsistico estero

Qualora in occasione di una data di osservazione la borsa di quotazione relativa ad una o più delle azioni elencate nella Tabella A riportata al punto C.1.1.2 risultasse chiusa, tale data verrà sostituita, per quella azione, con il primo giorno successivo in cui tale borsa risulti aperta.

Nel caso in cui si verifichi, in concomitanza con la data di fixing o con una delle date di osservazione, un evento che comporti la sospensione delle negoziazioni su una delle azioni incluse nel paniere di riferimento (ad esempio a causa di eccesso di rialzo o di ribasso oppure un evento di turbativa del mercato), tale data verrà sostituita con il primo giorno successivo in cui saranno state riprese le negoziazioni su quel titolo, a condizione che non siano passati più di cinque giorni dalla data prefissata. Altrimenti verrà considerata come data di osservazione il quinto giorno successivo alla data prefissata, e si adotterà quale prezzo dell'azione il valore determinato dall'Agente per il Calcolo (Société Générale Sa). Il valore stimato dall'Agente per il Calcolo verrà in ogni caso determinato almeno 4 giorni lavorativi prima della data di pagamento della cedola.

Infine, nel caso in cui si verifichi un evento che esula dall'ordinaria amministrazione di una delle società emittenti i titoli azionari inclusi nel paniere di riferimento (quale ad esempio l'esclusione dalle quotazioni, una fusione, una scissione, una liquidazione o altri eventi simili), il titolo azionario potrà essere sostituito con un altro avente, per quanto possibile, caratteristiche simili e verrà adottato quale prezzo rilevato in corrispondenza di una data di osservazione quello determinato dal predetto Agente per il Calcolo.

C.1.1.2 Paniere di riferimento a cui sono collegate le prestazioni in caso di vita sotto forma di cedole

Il Paniere di riferimento è costituito dai 14 titoli azionari riportati nella seguente tabella, che contiene anche l'indicazione della borsa in cui ciascun titolo è quotato.


NOME AZIONE	NOME PUBBLICATO	BORSA
Tokyo Electric Power Co Inc/The	Tokio Elec Pwr	Tokio
Enel SpA	Enel	Milano
Tokyo Gas Co Ltd	Tokio Gas	Tokio
United Utilities PLC	United Utilities	Londra
Astellas Pharma Inc	Astellas P.	Tokio
Consolidated Edison Inc	Consol Edison	Nyse
Sankyo Co Ltd	Sankyo Co Ltd	Tokio
Gas Natural SDG SA	Gas Natural	Madrid
Southern Co/The	Southern Co	Nyse
Suez SA	Suez Lyonn E	Parigi
Union Fenosa SA	Un Fenosa	Madrid
AstraZeneca Plc	Astrazeneca	Stoccolma
Scottish Power Plc	Scottish Power	Londra
Siemens AG	Siemens	Francoforte

Tabella A - Elenco delle azioni che costituiscono il paniere di riferimento


I prezzi dei titoli azionari sopra elencati sono pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 ORE".

A scopo indicativo, si riporta nei grafici seguenti l'andamento delle quotazioni delle azioni componenti il paniere di riferimento, rilevate con frequenza giornaliera dal 2/01/1995 al 23/09/2005.


È evidente tuttavia che l'andamento passato delle quotazioni delle azioni non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione delle stesse.




TOKIO ELEC PWR



TOKIO GAS




ASTELLAS P.




SANKYO CO LTD


ENEL




UNITED UTILITIES




CONSOL EDISON




GAS NATURAL







SUEZ LYONN E



ASTRAZENECA




SIEMENS



SOUTHERN CO

UN FENOSA



SCOTTISH POWER



C.1.2 Prestazione in caso di premorienza

In caso di premorienza dell'Assicurato è prevista la riscossione, da parte dei Beneficiari designati, di un capitale pari al valore dell'investimento maggiorato di un bonus.

Il valore dell'investimento è ottenuto moltiplicando il capitale nominale dell'assicurazione per il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie, di cui al successivo punto C.2, pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui la Società avrà ricevuto la denuncia del decesso. Il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie rappresenta quindi il parametro di riferimento a cui è collegata la prestazione per il caso di premorienza.

L'importo del bonus, che non potrà comunque superare EUR 50.000, sarà pari al capitale nominale moltiplicato per l'aliquota,

stabilita in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto, riportata nella successiva tabella:

ETÀ ALLA DECORRENZA	MASCHI	FEMMINE
15-60	6,00%	15,00%
61-80	0,70%	1,00%
81-oltre	0,10%	0,10%

Si richiama l'attenzione sul fatto che la Società non garantisce alcun importo minimo per il valore dell'investimento: poiché i rischi finanziari richiamati restano così totalmente a carico del Contraente, il capitale da corrispondere in caso di decesso potrebbe anche risultare inferiore al capitale nominale.

C.2 Attività finanziarie a copertura degli impegni assunti dalla Società

Per far fronte agli impegni assunti la Società ha acquistato appositamente un'obbligazione ed un derivato (un'opzione).

Il capitale in caso di premorienza (punto C.1.2) e il valore di riscatto (punto C.7) sono direttamente dipendenti dal valore unitario di riferimento delle attività finanziarie. È quindi necessario che il Contraente, per valutare al meglio il profilo di rischio dell'operazione, conosca le informazioni riguardanti gli emittenti (alla data di riferimento del 28 settembre 2005) e le caratteristiche delle attività finanziarie stesse, come di seguito illustrate.

Sul quotidiano "Il Sole 24 ORE", in corrispondenza della denominazione "Azione più 30.11.2012", verrà pubblicato il valore unitario di riferimento delle attività finanziarie, dato dalla somma dei valori dell'obbligazione e dell'opzione, determinato dall'Agente per il Calcolo, relativo al primo giorno lavorativo di ogni settimana, espresso in percentuale.

Qualora cause di forza maggiore non consentano di rilevare il valore unitario di riferimento, i pagamenti della Società collegati al corrispondente valore dell'investimento verranno rinviati fino a quando

il valore unitario di riferimento si renderà nuovamente disponibile.

L'obbligazione, costituita da un bond emesso da Unicredito (Via San Protaso 1/3 - 20121 Milano - Italia) è denominata "Unicredito zcb 30/11/2005 - 2012" e rimborsa il capitale nominale a scadenza. Il merito creditizio dell'emittente - informazione essenziale per valutare il rischio di controparte - risulta dal rating assegnato: "Aa2" Moody's, "AA-" Standard & Poor's (due delle principali agenzie internazionali).

Questa componente fornisce un tasso annuo di rendimento effettivo lordo dell'1,61%.

Le altre principali caratteristiche sono:

- Durata: 7 anni (dal 30 novembre 2005 al 30 novembre 2012)
- Prezzo di emissione: 80,50% del valore nominale
- Valuta di denominazione: Euro
- Mercato di quotazione: Borsa del Lussemburgo
- Agente per il Calcolo: Société Générale
- Valore di rimborso pari al valore nominale (100%)

Il derivato, rappresentato da un'opzione emessa da Société Générale e denominata "Emerald Coupon PLUS", consente il pagamento delle cedole. Il merito creditizio dell'emittente - informazione essenziale per valutare il rischio di controparte - risulta dai rating assegnati: "Aa2" Moody's, "AA-" Standard & Poor's (due delle principali agenzie internazionali).

Le altre principali caratteristiche sono:

- Durata: 7 anni (dal 30 novembre 2005 al 30 novembre 2012)
- Prezzo di emissione: 10,60% del valore nominale
- Valuta di denominazione: Euro
- Agente per il Calcolo: Société Générale

La data di fixing, riportata sulla scheda contrattuale, coincide con il 30/11/2005.

C.3 Esempificazione dell'andamento delle prestazioni

Le seguenti esemplificazioni hanno lo scopo esclusivo di agevola-

re la comprensione del meccanismo di indicizzazione, evidenziando come l'importo delle prestazioni dipenda dall'andamento dei parametri di riferimento.

Negli esempi che seguono, facendo riferimento ad un assicurato maschio di 50 anni, ipotizziamo il versamento di un premio unico pari a EUR 10.000,00 al quale corrisponde un capitale nominale di EUR 10.000,00.

Sono stati ipotizzati, inoltre, i dati utilizzati per il calcolo delle prime tre cedole (valore di fixing e valori alle date di osservazione).

C.3.1 Esempificazione delle prestazioni in caso di vita sotto forma di cedola

Nella tabella sottostante sono riportati i prezzi dei titoli azionari **ipotizzati** alla data di fixing e alle date di osservazione relative alle prime tre cedole.

Titolo	Valuta	Valore alla data di Fixing 30/11/2005	Valore alle date di osservazione per le prime tre cedole		
			23/11/2006	23/11/2007	24/11/2008
Tokio Elec Pwr	YEN	2895	3157	3283	3283
Enel	EUR	7,23	7,01	7,07	7,22
Tokio Gas	YEN	451	509	509	509
United Utilities	GBP	656,5	712,83	730,88	790,17
Astellas P.	YEN	4180	4463	4676	4676
Consol Edison	USD	48,22	46,43	47,77	48,31
Sankyo Co Ltd	YEN	2230	2407	2225	2289
Gas Natural	EUR	23,6	24,17	25,24	25,93
Southern Co	USD	35,74	37,58	38,01	38,54
Suez Lyonn E	EUR	23,43	24,97	24,28	23,7
Un Fenosa	EUR	2622	3311,02	3311,02	3311,02
Astrazeneca	EUR	572	556,79	563,81	566,28
Scottish Power	GBP	62,5	60,46	59,36	60
Siemens	EUR	26,55	24,96	25,81	26,22

A fronte dei predetti valori **ipotetici**, di seguito si evidenzia la variazione registrata da ciascun titolo alle date di osservazione, la performance del paniere e la performance massima raggiunta sempre dal paniere alle date di osservazione, con evidenziate le variazioni consolidate relative ai due titoli che in ciascuna data di osservazione hanno fatto registrare la migliore performance (variazione).

Titolo	Valuta	Variazione dei titoli alle date di osservazione		
		23/11/2006	23/11/2007	24/11/2008
Tokio Elec Pwr	YEN	1,09	1,13	1,13
Enel	EUR	0,97	0,98	1,00
Tokio Gas	YEN	1,13	1,13	1,13
United Utilities	GBP	1,09	1,11	1,20
Astellas P.	YEN	1,07	1,12	1,12
Consol Edison	USD	0,96	0,99	1,00
Sankyo Co Ltd	YEN	1,08	1,00	1,03
Gas Natural	EUR	1,02	1,07	1,10
Southern Co	USD	1,05	1,06	1,08
Suez Lyonn E	EUR	1,07	1,04	1,01
Un Fenosa	EUR	1,26	1,26	1,26
Astrazeneca	EUR	0,97	0,99	0,99
Scottish Power	GBP	0,97	0,95	0,96
Siemens	EUR	0,94	0,97	0,99
Performance del paniere		4,78%	5,72%	7,14%
Performance massima del paniere		4,78%	5,72%	7,14%

Prima cedola annuale

Al fine del calcolo della cedola si considera il valore minore tra il 7,00% e la performance del paniere di titoli (4,78%), data dalla media delle variazioni dei titoli al netto dell'unità. Poiché tale valore risulta essere maggiore di zero, la cedola relativa al primo anno sarà pari a: EUR 10.000,00 x 4,78% = EUR 478,00.

Alla prima data di osservazione i due titoli che hanno fatto registrare la migliore variazione sono Tokio Gas e Un Fenosa; per questi due titoli, quindi, sarà mantenuta la variazione registrata anche per le date di osservazione successive.

Seconda cedola annuale

Al fine del calcolo della cedola si considera il valore minore tra il 7,00% e la differenza tra la massima performance del paniere di titoli (5,72%) e la somma delle cedole erogate negli anni precedenti (4,78%). Poiché tale valore risulta essere maggiore di zero, la cedola relativa al secondo anno sarà pari a: $\text{EUR } 10.000,00 \times [5,72\% - 4,78\%] = \text{EUR } 10.000,00 \times 0,94\% = \text{EUR } 94,00$.

Alla seconda data di osservazione i due titoli che hanno fatto registrare la migliore variazione, esclusi i titoli che hanno già fatto registrare le migliori variazioni negli anni precedenti, sono Tokio Elec Pwr e Astellas P.; per questi due titoli, quindi, sarà mantenuta la variazione registrata anche per le date di osservazione successive.

Terza cedola annuale

Al fine del calcolo della cedola si considera il valore minore tra il 7,00% e la differenza tra la massima performance del paniere di titoli (7,14%) e la somma delle cedole erogate negli anni precedenti (4,78% + 0,94%). Poiché tale valore risulta essere maggiore di zero, la cedola relativa al secondo anno sarà pari a: $\text{EUR } 10.000,00 \times [7,14\% - (4,78\% + 0,94\%)] = \text{EUR } 10.000,00 \times 1,42\% = \text{EUR } 142,00$.

Alla terza data di osservazione i due titoli che hanno fatto registrare la migliore variazione, esclusi i titoli che hanno già fatto registrare le migliori variazioni negli anni precedenti, sono United Utilities e Gas Natural; per questi due titoli, quindi, sarà mantenuta la variazione registrata anche per le date di osservazione successive.

C.3.2 Esempificazione delle prestazioni in caso di premorienza

	ESEMPIO 1	ESEMPIO 2	ESEMPIO 3
Valore unitario di riferimento	94,00%	110,00%	80,00%
Valore dell'investimento (€)	9.400,00	11.000,00	8.000,00
Bonus (€)	600,00	600,00	600,00
Capitale di premorienza (€)	10.000,00	11.600,00	8.600,00

C.4 Opzioni

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede opzioni a scadenza.

C.5 Costi

Per la sottoscrizione del contratto è previsto un caricamento implicito dell'8,90%, derivante dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto degli attivi messi a copertura degli impegni assunti dalla Società. Ciò implica che solo una parte del premio pagato verrà investita per l'acquisto dei titoli a cui sono collegate le prestazioni ed il valore di riscatto. Detto caricamento è comprensivo del costo per il rischio di morte che dipende dall'età e dal sesso dell'Assicurato.

C.6 Durata del contratto

Per tutti i contratti la durata dell'assicurazione è stabilita in 7 anni: la data di decorrenza è fissata al 30 novembre 2005 e la data di scadenza al 30 novembre 2012.

C.7 Versamento del premio

A fronte delle prestazioni assicurate, è dovuto un premio da versare in unica soluzione. L'importo minimo che si può sottoscrivere è fissato in EUR 5.000,00.

Il premio versato costituisce la base per la determinazione delle

prestazioni, e coincide con il capitale nominale assegnato al contratto.

Il pagamento del premio deve essere effettuato presso uno dei soggetti abilitati dalla Società, mediante bonifico bancario a favore del conto corrente intestato alla Società stessa. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.

C.8 Riscatto

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contratto è riscattabile, solo totalmente, in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali. La richiesta può avvenire con comunicazione scritta effettuata direttamente presso il soggetto abilitato dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata alla Società. La richiesta di riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data di richiesta di riscatto contro il pagamento del relativo valore. Il valore di riscatto è pari al 98% del prodotto fra il capitale nominale ed il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie (vedi precedente punto C.2) pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta del riscatto.

Esclusivamente allo scopo di evidenziare come il valore di riscatto dipenda dall'andamento del valore unitario di riferimento delle suddette attività finanziarie, si possono considerare i seguenti esempi che ipotizzano il versamento di un premio unico pari a EUR 10.000,00 al quale corrisponde un capitale nominale di EUR 10.000,00.

	ESEMPIO 1	ESEMPIO 2	ESEMPIO 3
Valore unitario di riferimento	102,00%	110,00%	80,00%
Valore dell'investimento (€)	10.200,00	11.000,00	8.000,00
Valore di riscatto (€)	9.996,00	10.780,00	7.840,00

Si richiama l'attenzione sul fatto che la Società non garantisce alcun importo minimo per il valore di riscatto: con

l'operazione di riscatto i rischi finanziari richiamati nella precedente Sezione B restano totalmente a carico del Contraente. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore al premio versato.

C.9 Conclusione del contratto. Diritto di recesso

Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza firmata dalla Società viene sottoscritta dal Contraente.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso il soggetto abilitato dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'Ufficio distaccato della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi corrisposto.

La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del Contratto la somma di EUR 25,00.

C.10 Pagamenti della Società

Fermo restando quanto stabilito al precedente punto C.2 per eventuali situazioni di forza maggiore, la Società effettua i pagamenti

- presso la sede della Società stessa o uno dei Soggetti abilitati
- entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo del pagamento (considerando, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, che deve anche essere trascorsa la data stabilita per determinare il valore dell'investimento), purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documen-

tazione necessaria (finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale), come specificato dalle Condizioni contrattuali; in caso contrario, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in un anno. Il periodo di prescrizione può essere interrotto o sospeso secondo quanto previsto dal Codice Civile.

C.11 Aspetti legali e fiscali

C.11.1 Legislazione e lingua applicabili

Il contratto è assoggettato alla legge italiana ed è redatto in lingua italiana.

C.11.2 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quello del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

C.11.3 Trattamento dei dati personali

I dati personali del Contraente e dell'Assicurato sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

C.11.4 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

C.11.5 Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme

corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

C.11.6 Regime fiscale dei premi

Il premio corrisposto non è soggetto all'imposta sulle assicurazioni ed è costituito da due componenti:

- **componente di rischio**, che rappresenta il costo della copertura per il caso di morte dell'Assicurato. Il 19% di tale importo è detraibile dall'IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In particolare si ricorda che l'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare EUR 1.291,14;
- **componente di risparmio**, che rappresenta il premio versato al netto della componente di rischio. Tale componente di premio non gode di alcun beneficio fiscale.

C.11.7 Regime fiscale delle somme corrisposte

a) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di richiesta di riscatto, pagamento delle cedole o scadenza contrattuale

Il capitale corrisposto a Beneficiari Persone Fisiche al di fuori dell'esercizio di attività commerciali costituisce reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed il premio pagato che lo ha generato (componente di risparmio).

Il prelievo fiscale avviene nella misura del 12,50%, con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) qualora il reddito soggetto al prelievo si sia formato in un periodo di tempo maggiore di 12 mesi. Tale coefficiente è finalizzato a rendere equivalente la tassazione operata all'atto dell'erogazione della somma liquidabile rispetto a quella che sarebbe stata effettuata annualmente per maturazione. Alla data di redazione della presente Nota Informativa, l'equalizzatore non è operativo (non è stato emanato il decreto applicativo).

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

Le somme percepite nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa restando assoggettate all'ordi-

naria tassazione (non si applica quindi l'imposta sostitutiva).

b) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF.

C.12 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. presso FONDIARIA-SAI S.p.A., *Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti*:

C.so Galileo Galilei, 12, 10126 TORINO

Fax: 0116533745

e-mail: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Sezione D - Informazioni in corso di contratto



La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

A richiesta del Contraente, da inoltrare per iscritto, anche a mezzo fax, all'Ufficio distaccato della Società (via Armorari, 4 - 20123 Milano), la Società fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le informazioni relative all'evoluzione del rapporto assicurativo.



CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO DI CAPITALE DIFFERITO INDICIZZATO CON CEDOLE E CON BONUS DI PREMORIENZA Tariffa 386.

Articolo 1 - Prestazioni assicurate

A fronte del premio unico versato, l'assicurazione fornisce le seguenti prestazioni.

- a) In caso di vita dell'Assicurato, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati:
- a.1) alle date riportate nella tabella che segue, la cedola maturata, pari al capitale nominale per un'aliquota calcolata come illustrato al successivo Articolo 6;

DATA DI MATURAZIONE	
1 ^a	30 novembre 2006
2 ^a	30 novembre 2007
3 ^a	01 dicembre 2008
4 ^a	30 novembre 2009
5 ^a	30 novembre 2010
6 ^a	30 novembre 2011
7 ^a	30 novembre 2012

- a.2) alla scadenza del contratto il capitale nominale.

b) In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società corrisponde ai Beneficiari designati il valore dell'investimento aumentato di un bonus. Il valore dell'investimento è ottenuto moltiplicando il capitale nominale dell'assicurazione per il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie, di cui al successivo Articolo 7, pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui la Società riceve la denuncia del decesso. Il bonus, che non può comunque superare EUR 50.000, sarà pari al capitale nominale moltiplicato per l'aliquota, stabilita in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto, riportata nella successiva tabella:

ETÀ ALLA DECORRENZA	MASCHI	FEMMINE
15-60	6,00%	15,00%
61-80	0,70%	1,00%
81-oltre	0,10%	0,10%

Qualora cause di forza maggiore non consentano di rilevare il predetto valore unitario di riferimento, il pagamento della Società viene rinviato fino a quando il valore unitario di riferimento si renderà nuovamente disponibile.

Le suddette prestazioni (ad eccezione del bonus per il caso di morte) sono caratterizzate dal rischio di controparte a carico del Contraente. In particolare, qualora il merito creditizio del soggetto emittente le specifiche attività finanziarie, di cui all'Articolo 7, poste dalla Società a copertura degli impegni assunti, dovesse deteriorarsi fino al punto di compromettere l'adempimento degli obblighi dell'emittente stesso relativi al pagamento delle cedole e/o al rimborso del capitale, la Società sarà esclusivamente tenuta a corrispondere le prestazioni, nella stessa misura in cui l'emittente sarà in grado di far fronte ai rispettivi obblighi.

Il capitale nominale è pari al premio versato.

Il premio dovuto è unico, non frazionabile e il suo importo non può

risultare inferiore ad EUR 5.000,00. Il pagamento del premio deve essere effettuato presso uno dei soggetti abilitati dalla Società, mediante bonifico bancario a favore del conto corrente intestato alla Società stessa. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avenuto pagamento del premio.

Articolo 2 – Opzioni

Il presente contratto non prevede opzioni a scadenza.

Articolo 3 – Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato. Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio dovuto, dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno, se successivo, indicato sulla scheda contrattuale quale data di decorrenza.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza indicate sulla scheda contrattuale.

Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso (Articolo 5);
- richiesta di riscatto (Articolo 8);
- decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto (Articolo 1);
- scadenza contrattuale (Articolo 1).

Articolo 4 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, rilevanti ai fini delle prestazioni in caso di morte dell'Assicurato stesso, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

Articolo 5 – Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso uno dei soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'Ufficio distaccato della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi corrisposto. La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del contratto la somma di EUR 25,00.

Articolo 6 – Modalità di indicizzazione

La cedola maturata è liquidata annualmente alle date di maturazione sopra indicate, ed è ottenuta come il prodotto del capitale nominale per l'aliquota pari alla differenza, purché positiva, tra la massima performance realizzata dal paniere di riferimento sino alla data di osservazione e la somma delle aliquote determinate sino alla data di pagamento annuale precedente; tale differenza ha il limite massimo del 7,00%.

In occasione del primo anno la predetta differenza, non essendoci date di pagamento anteriori, è pari alla performance stessa del paniere di riferimento relativa alla prima data di osservazione annuale con il limite massimo del 7,00%, mentre per il settimo ed ultimo anno non presenta il predetto limite massimo.

Se ad una data di osservazione la somma delle aliquote determinate sino alla data di pagamento annuale precedente risulta essere superiore o uguale alla massima performance realizzata dal panie-

re di riferimento, allora non sarà erogata alcuna cedola annuale.

Il paniere di riferimento è costituito dall'insieme di 14 titoli azionari elencati nella Tabella A, di cui al punto C.1.1.2 della Nota Informativa.

La performance del paniere di riferimento è calcolata in occasione di ciascuna data di osservazione annuale ed è pari al valore medio, sottratta l'unità, delle variazioni dei titoli azionari che costituiscono il paniere di riferimento.

Ad ogni data di osservazione annuale la variazione dei due titoli azionari che hanno fatto registrare la migliore variazione rispetto alla data di fixing è consolidata e per le successive date di osservazione annuali, ai fini del calcolo della performance del paniere, non sarà ricalcolata e non sarà considerata ai fini della determinazione dei due titoli che hanno fatto registrare la migliore variazione rispetto alla data di fixing.

La variazione di ciascuna azione è calcolata come il rapporto tra il prezzo dell'azione alla data di osservazione annuale ed il prezzo dell'azione alla data di fixing.

La data di fixing, riportata sulla scheda contrattuale, coincide con il 30/11/2005.

Le date di osservazione sono rispettivamente:

- per la prima cedola, il 23/11/2006;
- per la seconda cedola, il 23/11/2007;
- per la terza cedola, il 24/11/2008;
- per la quarta cedola, il 23/11/2009;
- per la quinta cedola, il 23/11/2010;
- per la sesta cedola, il 23/11/2011;
- per la settima cedola, il 23/11/2012.

Il prezzo di un'azione è:

- il suo prezzo di riferimento, nel caso in cui tale azione sia quotata sul mercato borsistico italiano;

oppure:

- il suo prezzo ufficiale di chiusura, nel caso in cui tale azione sia quotata su un mercato borsistico estero

Qualora in occasione di una data di osservazione la borsa di quotazione relativa ad una o più delle azioni elencate nella Tabella A riportata al punto C.1.1.2 della Nota Informativa risultasse chiusa, tale data verrà sostituita, per quella azione, con il primo giorno successivo in cui tale borsa risulti aperta.

Nel caso in cui si verifichi, in concomitanza con la data di fixing o con una delle date di osservazione, un evento che comporti la sospensione delle negoziazioni su una delle azioni incluse nel paniere di riferimento (ad esempio a causa di eccesso di rialzo o di ribasso oppure un evento di turbativa del mercato), tale data verrà sostituita con il primo giorno successivo in cui saranno state riprese le negoziazioni su quel titolo, a condizione che non siano passati più di cinque giorni dalla data prefissata. Altrimenti verrà considerata come data di osservazione il quinto giorno successivo alla data prefissata, e si adotterà quale prezzo dell'azione il valore determinato dall'Agente per il Calcolo (Société Générale).

Il valore stimato dall'Agente per il Calcolo verrà in ogni caso determinato almeno 4 giorni lavorativi prima della data di pagamento della cedola.

Infine, nel caso in cui si verifichi un evento che esula dall'ordinaria amministrazione di una delle società emittenti i titoli azionari inclusi nel paniere di riferimento (quale ad esempio l'esclusione dalle quotazioni, una fusione, una scissione, una liquidazione o altri eventi simili), il titolo azionario potrà essere sostituito con un altro avente, per quanto possibile, caratteristiche similari e verrà adottato quale prezzo rilevato in corrispondenza di una data di osservazione quello determinato dal predetto Agente per il Calcolo.

Articolo 7 – Attività finanziarie a copertura degli impegni assunti dalla Società

Le attività finanziarie poste dalla Società a copertura degli impegni assunti sono costituite da un'obbligazione (il cui codice ISIN sarà

comunicato ai Contraenti in occasione dell'apposita lettera che riporterà i prezzi alla data di fixing dei titoli che compongono il paniere di riferimento) emessa da Unicredito e da un'opzione (numero identificativo: POV30NOV12) emessa da Société Générale. Il valore unitario di riferimento, dato dalla somma dei valori dell'obbligazione e dell'opzione, relativo alle suddette attività finanziarie viene determinato dall'Agente per il Calcolo. Sul quotidiano "Il Sole 24 ORE", in corrispondenza della denominazione "Azione Più 30.11.2012", viene pubblicato il valore unitario di riferimento relativo al primo giorno lavorativo di ogni settimana, espresso in forma percentuale.

Articolo 8 – Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può richiedere, con comunicazione scritta effettuata direttamente presso il soggetto abilitato dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata alla Società, il riscatto totale del contratto. Per data di richiesta si intende la data in cui viene richiesto il riscatto direttamente ai soggetti abilitati dalla Società ovvero la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

La richiesta di riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data di richiesta contro il pagamento del valore di riscatto. Il valore di riscatto è pari al 98% del prodotto tra il capitale nominale ed il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie, di cui al precedente Articolo 7, pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta di riscatto.

Qualora cause di forza maggiore non consentano di rilevare il predetto valore unitario di riferimento, il pagamento della Società viene rinviato fino a quando il valore unitario di riferimento si renderà nuovamente disponibile.

Articolo 9 – Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Articolo 10 – Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Articolo 11 – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Articolo 12 – Pagamenti della Società

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o uno dei Soggetti abilitati dalla Stessa, contro rilascio di regolare quietanza.

Qualora il pagamento della cedola maturata avvenga mediante bonifico sul conto corrente intestato al Beneficiario, la relativa

scrittura di addebito sul conto corrente della Società costituisce la prova del pagamento.

Per poter effettuare i pagamenti la Società richiede la seguente documentazione:

- **per i pagamenti conseguenti al riscatto:** originale del contratto ed eventuali appendici; fotocopia di un valido documento di identità del Contraente; codice fiscale del Contraente.
- **per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:** originale del contratto ed eventuali appendici; certificato di morte dell'Assicurato; originale dell'atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se l'Assicurato/Contraente ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui dev'essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà altresì riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'Art. 47 del D.P.R. 445/2000, che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.
Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo;
- **per i pagamenti conseguenti la scadenza contrattuale:** originale del contratto ed eventuali appendici; attestazione datata e sottoscritta dall'Assicurato con firma non autenticata (autocertificazione) comprovante l'esistenza in vita dello stesso alla scadenza del contratto; fotocopia di un valido documento di identità e codice fiscale del Beneficiario.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso (considerando, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, che deve anche essere trascorsa la data stabilita per determinare il valore dell'investimento), purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento, sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso annuo pari al saggio legale in vigore.

Articolo 13 – Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile

Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall'originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.

Articolo 14 – Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

Articolo 15 – Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Novembre 2005

Il testo delle Condizioni di Assicurazione riportato nel presente libretto è conforme a quello contenuto nell'originale depositato presso il notaio Maria Paola Salsi in Parma con atto del 27.10.2005 Repertorio n° 32007 Raccolta n° 7510.

